R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

IL Giudice unico delle Pensioni cons. Elena Papa

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 5/2025

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 63118 del registro di segreteria, proposto dai sigg.

1) **-**, c.f. -, residente in -,

2) **-**, c.f. -, residente in -,

3) **-**, c.f. -, residente in -,

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Manfredo Piazza (C.F. PZZMFR62T12D086B) indirizzo PEC manfredopiazza@pec.giuffre.it, presso la cui pec hanno eletto il proprio domicilio telematico,

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente *pro – tempore*;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro-tempore*;

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in persona del Ministro *pro-tempore*;

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*,

per l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla rivalutazione della pensione e della illegittimità della parziale rivalutazione della pensione dei ricorrenti come introdotta con la legge finanziaria n. 197/2022, art. 1, commi 309 e 310, e attuata con le *"determinazioni-decurtazioni"* assunte dall'INPS a mezzo degli accrediti delle somme pensionistiche a far data dal 1° gennaio 2023;

esaminati gli atti di causa;

uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2024 il relatore, cons. Elena Papa, nessuno comparso per le parti,

FATTO E DIRITTO

1. Con il ricorso in data 8 aprile 2024, indicato in epigrafe, i ricorrenti hanno agito in giudizio davanti a questa Sezione Giurisdizionale per ottenere l'accertamento del loro diritto alla rivalutazione della pensione e la declaratoria di illegittimità della parziale rivalutazione della loro pensione introdotta con la legge finanziaria n. 197/2022, art. 1, commi 309 e 310, attuata con le *"determinazioni-decurtazioni"* assunte dall'INPS con i corrispondenti accrediti delle somme pensionistiche a far data dal 1° gennaio 2023.

In data immediatamente successiva, segnatamente il 18 aprile 2024, la difesa dei ricorrenti ha prodotto, via pec, comunicazione della propria intenzione di rinunciare al ricorso, atteso che questo sarebbe stato depositato presso la Sezione Toscana per mero errore materiale, mentre era già pendente innanzi alla diversa Sezione della Corte dei conti per la Sicilia, competente per territorio.

L'udienza di discussione del giudizio è stata fissata alla data del 5

novembre 2024.

Con pec in pari data, la difesa dei ricorrenti ha trasmesso note di trattazione scritta in sostituzione della discussione orale di contenuto non coerente con quello della precedente pec del 18 aprile 2024, recanti la dichiarazione di avere provveduto la notifica in data 24 settembre 2024 e, stante la mancata costituzione dei convenuti, l'istanza di fissazione di nuovi termini per la notifica del ricorso alle controparti.

Non essendo chiaro il quadro delle notifiche, questo giudice monocratico ha disposto rinvio all'odierna udienza del 14 gennaio 2025, dando termini per eventuali memorie e chiarimenti anche in ordine all'iniziale comunicazione di rinuncia.

All'udienza del 14 gennaio 2025 non sono state depositate ulteriori note, non risulta la notifica del ricorso alle controparti, né la loro costituzione in giudizio.

2. Va premesso che il deposito di note di trattazione scritta in sostituzione della discussione orale, ai sensi degli artt. 127 bis e ter del c.p.c. (introdotti dalla recente riforma Cartabia del processo civile), non può essere ritenuto ammissibile nel processo pensionistico innanzi alla Corte dei conti, nel quale l'applicazione disposizioni processualcivilistiche è prevista unicamente con riguardo agli artt. 99, 100, 191, 110 e 111 del c.p.c., nonchè alle "*altre disposizioni del medesimo codice…* che siano… "*espressione di principi generali"* (art. 7, comma 2, del CGC) (Cfr. in termini, Corte dei conti, Sez. Toscana, sent. n. 72/2024, per cui la disciplina dell'opzione della trattazione

scritta introdotta dalla riforma Cartabia non può dirsi principio generale dell'ordinamento).

Neppure, le suddette note, possono essere ritenute ammissibili come mere note integrative, dato che il codice di giustizia contabile non prevede una simile facoltà di deposito a meno che non sia preceduto da specifica richiesta ed autorizzato del giudice, in funzione di piena garanzia del diritto delle parti al contraddittorio (art. 164, comma 1, 2° cpv., del CGC). Opera, infatti, nel processo pensionistico il principio di esaustività delle pretese e delle reciproche difese ed argomentazioni sin dagli atti introduttivi del giudizio ai sensi degli artt. 152 e 156, comma 3, del CGC, al fine di assicurare la maggiore celerità della definizione del giudizio e nel rispetto del contraddittorio delle parti (Cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Toscana, sent. n. 87/2024).

3. Venendo all'esame del ricorso, questo Giudice osserva che, nonostante la concessione al ricorrente di un rinvio a nuova udienza per dare spazio a chiarimenti rispetto alla comunicazione unilaterale di rinuncia alle domande e alla diversa pur non ammissibile istanza di rinvio formulata fuori udienza, la successiva inattività, insieme con il conseguente difetto di prova dell'avvenuta notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, integrino i presupposti di improcedibilità del ricorso per violazione del principio della corretta istaurazione del contraddittorio.

In tal senso depone l'orientamento pacifico della Cassazione del Lavoro, che si ritiene ben applicabile al giudizio pensionistico, trattandosi di giudizi entrambi proponibili con ricorso, incentrati sulla

scissione tra la fase di *editio actionis* e *vocatio in ius*.

Affermano, in particolare, i Giudici di legittimità, che *"Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 cod. proc. civ., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte"* (Cass. sez. lav. 05.03.03 n. 3251. In coerenza con tale principio la Cassazione ha inoltre affermato che *"nel rito del lavoro, qualora alla prima udienza venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso, e il ricorrente non alleghi e provi un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, correttamente il giudice dichiara improcedibile il ricorso, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 348 cod. proc. civ., la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddittorio già instaurato"*, si vedano in tal senso Cass. sez. IV-lav. n. 2005 del 04/02/2015; cfr. anche Cass. sez. lav. n. 21587 del 13/08/2008).

Non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione

Toscana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara improcedibile.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.

Il Giudice Unico

Cons. Elena Papa

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 27/01/2025

Il funzionario

Dott. Simonetta Agostini

f.to digitalmente